COMUNE DI BORGO VIRGILIO – MN
Piazza Aldo Moro, 1 – C.F. e P.I. 02423810205

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ASSISTITE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE.

Allegato alla deliberazione

del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2016

INDICE :

Art. 1 – Criteri di accesso

Art. 2 – Determinazione dell'intervento economico

Art. 3 – Dichiarazioni per l'intervento economico

Art. 4 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

Art. 5 – Procedura di determinazione della compartecipazione

Art. 6 – Deroghe

Art. 7 – Controlli

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 9 – Entrata in vigore

PREMESSA.

L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento ed il mantenimento in struttura residenziale protetta, provvedendo all'erogazione di un intervento economico integrativo, per i cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

L'intervento economico viene determinato in base alla situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, integrata dalla eventuali componenti aggiuntive e alla luce di quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 20/04/2015 n. 37 ad oggetto: " Recepimento del DPCM 159/2013 e Decreto di attuazione 07/11/2014, e linee guida per la prima applicazione del nuovo indicatore della situazione economica equivalente. Approvazione Regolamento".

Articolo 1. CRITERI DI ACCESSO

L'intervento economico integrativo viene erogato a favore dei cittadini residenti in situazione di disagio e/o non in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto parziale o totale di altre persone, che necessitano di accoglienza in strutture residenziali protette a causa delle eccessive difficoltà a garantire l'assistenza necessaria presso la loro residenza. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione multidimensionale. L'istruttoria viene attivata dall'ufficio Servizi Sociali dell'Ente.

L'intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, integrata dalle eventuali componenti aggiuntive, non consentano la copertura integrale della retta di ospitalità fissata dalla struttura residenziale protetta.

Nel caso di minori inseriti in strutture residenziali, sia a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che a domanda degli interessati, l'Amministrazione Comunale esercita azione di rivalsa nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale, nella misura prevista dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 5.

Qualora gli esercenti la potestà genitoriale si rifiutino di presentare la documentazione necessaria per la valutazione, si considera che gli stessi siano in grado di coprire la retta e la rivalsa verrà effettuata per l'intera retta sostenuta dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2. DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è determinata come differenza tra il valore della retta applicata agli ospiti della Struttura Residenziale Protetta, la condizione economica del nucleo familiare del beneficiario, integrata dalle eventuali componenti aggiuntive e le contribuzioni volontarie in base ai principi di solidarietà familiare.

Nel caso l'assistito venga accolto presso una struttura residenziale protetta non accreditata o con retta sensibilmente superiore a quelle praticate sul territorio per la stessa tipologia di servizio, il Comune potrà limitare il proprio intervento utilizzando come retta di riferimento la retta più elevata fra quelle praticate dalle strutture del territorio accreditate.

Qualora il nucleo familiare del beneficiario non risulti in grado di garantire la copertura integrale della retta, potranno essere coinvolti, nella valutazione della capacità a compartecipare al pagamento della retta, i soggetti tenuti agli alimenti.

Articolo 3. DICHIARAZIONI PER L'INTERVENTO ECONOMICO

La domanda per godere di un intervento economico va presentata al Servizio Sociale del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/200, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2015.

Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi qualora la capacità contributiva del nucleo familiare del beneficiario, integrata dalle eventuali componenti aggiuntive e da quanto previsto all'articolo 4, risulti complessivamente insufficiente a coprire per intero la retta stessa.

Articolo 4. MISURA E LIMITE DELL'INTERVENTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito definita:

a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa è il valore della quota, stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale, da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, (esclusivamente per l'anno 2016 i valori della quota fissa giornaliera sono rispettivamente: € 5,00 disabilità media, € 10,00 disabilità grave, € 19,00 non autosufficienza) al netto della quota personale per le piccole spese da determinarsi annualmente a cura della Giunta Comunale e che per l'anno 2016 è quantificata in € 80,00 mensili.

La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa.

b. come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM 159/2013, a partire da un "patrimonio disponibile minimo", definito per l'anno 2016 in € 2.500,00, il contributo dell'Amministrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo", definito per l'anno 2016 in € 25.000,00; detti limiti verranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto, i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima a prescindere dal loro valore ISEE. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se:

i. utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui al presente regolamento

ii. inutilizzabile a fronte di condizioni di potenziale inagibilità

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario della prestazione non inserite nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore di quanto dalla stessa anticipato.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. Nel caso di nuclei familiari, definiti secondo le regole di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013, composti da due o più persone, la quota personale per le piccole spese verrà integrata da una quota lasciata in disponibilità del nucleo al fine di tutelarne le relative necessità, determinata su proposta dei servizi sociali e posta alla ratifica della Giunta Comunale.

Articolo 5. PROCEDURA DI DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE

La percentuale di compartecipazione del nucleo familiare del beneficiario è determinata combinando la quota variabile ottenuta dal rapporto ISEE / retta con la quota patrimoniale; la percentuale complessiva così ottenuta, moltiplicata per la retta di ospitalità giornaliera intera, determina, sommata alla quota fissa, la retta da corrispondere.

Articolo 6. DEROGHE

Di caso in caso la situazione sarà esaminata e annualmente rivalutata di concerto dall'assistente sociale, dal responsabile del settore con l'approvazione dell'assessore competente. Il giudizio espresso sarà recepito con determinazione del Responsabile del settore.

Nel caso l'assistito effettui la donazione o l'affidamento in gestione al Comune del proprio patrimonio, la valutazione più favorevole della compartecipazione al pagamento della retta può essere proposta dal Responsabile del Settore con approvazione da parte della Giunta.

In ogni caso a fronte di situazioni non contemplate nel presente regolamento la misura della compartecipazione alla retta da parte del Comune può essere, su giustificato motivo, proposta dal Responsabile del settore e approvata dalla Giunta.

Articolo 7. CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate si rimanda a quanto disposto al Capo IV "Controlli" e relativo allegato B "Tipologia e metodologia dei controlli" del Regolamento avente ad oggetto: " Recepimento del DPCM 159/2013 e Decreto di attuazione 07/11/2014, e linee guida per la prima applicazione del nuovo indicatore della situazione economica equivalente", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2015.

Articolo 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento verrà applicato per tutte le nuove richieste di compartecipazione economica.
Per le situazioni già in carico all'Ente per le quali sono già definite le modalità di compartecipazione alla retta si procederà alla rivalutazione delle singole situazioni economiche entro il 31/12/2015 per poi uniformare la modalità di compartecipazione a partire dal 01/01/2016.

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano le modalità per l'accoglienza di persone assistite presso strutture residenziali protette.

Il presente Regolamento potrà subire eventuali modifiche in funzione dell'adozione di nuovi criteri di compartecipazione alla retta che potranno essere adottati dall'Assemblea Distrettuale del Consorzio progetto Solidarietà Comuni del Distretto di Mantova.

Su proposta del Responsabile del Settore i valori delle costanti di calcolo possono essere aggiornati di anno in anno con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della presente delibera.